



**COMUNE DI TORRE LE NOCELLE  
PROVINCIA DI AVELLINO**

***Pec: protocollo@pec.comune.torrelenocelle.av.it***

Tel. / Fax 0825/969035

Via Beniamino Rotondi 50 - 83030

All. alla DELIBERA n.87 del 03.12.2020

**EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE AVVISO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'INSERIMENTO NELL'ELENCO COMUNALE DI ESERCIZI COMMERCIALI E FARMACIE DISPONIBILI AD ACCETTARE I BUONI SPESA DI CUI ALL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020 E ALL'ART.6 CO DEL D.L. N.154 DEL 23/11/2020=. =.**

***MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER TITOLARI ATTIVITA' COMMERCIALI E FARMACIE***

**IL SINDACO**

**Premesso** che con Delibera del 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino a tutto il 31/07/2020; Visto il DPCM 8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**Visto** il DPCM 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

**Visto** il DPCM 11 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

**Vista** l'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, recante "ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

**Visto** il DPCM 22 marzo 2020 con il quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del contagio da COVID-19, sull'intero territorio nazionale viene disposta, tra l'altro, la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al medesimo DPCM e fatte salve le attività professionali, ferme restano le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020; Preso atto che l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del citato DPCM 22 marzo 2020 è stato modificato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020;

**Viste** le Ordinanze del Presidente della Regione Campania aventi ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19”

**Considerato** che in ragione delle disposizioni, nazionali e regionali sin qui emanate, che hanno comportato la sospensione di un considerevole numero di attività commerciali ed industriali, risulta sensibilmente aumentata la platea di nuclei familiari in difficoltà che non riescono ad acquistare alimenti e beni di prima necessità;

**Richiamate** le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Vista** l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”.

**Visto** l’articolo 6 comma 1 del Decreto Legge 23 novembre 2020, n.154, pubblicato nella GU n.291 del 23/11/2020 “1. Al fine di consentire ai comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.” “2. Per l’attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n.658 del 2020”

**Ritenuto**, quindi, doversi provvedere, con urgenza, alla redazione e pubblicazione dell’elenco di esercizi commerciali e farmacie cittadine disponibili ad accettare i buoni spesa di cui all’art. 2, comma 4, lettera a) dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 87 del 03.12.2020 che ha approvato lo schema del presente Avviso pubblico; Tutto ciò premesso si invitano i soggetti interessati all’inserimento nell’elenco comunale degli esercizi commerciali e delle farmacie disponibili ad accettare i buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità da parte di nuclei familiari in difficoltà, a fornire la propria adesione attraverso apposita manifestazione di interesse da inviare, in carta semplice, al seguente indirizzo pec: protocollo@pec.comune.torrelenocelle.av.it, entro le ore 13,00 del giorno 11.12.2020.

La manifestazione di interesse dovrà riportare le seguenti informazioni:

- Ragione Sociale;
- Indirizzo e recapiti telefonici;
- Partita IVA;
- Orari di apertura;
- Eventuale disponibilità a fornire il servizio aggiuntivo di consegna a domicilio della spesa effettuata;
- Impegno a non applicare alcuna condizione per l’accettazione dei buoni spesa né in riferimento ad un importo minimo da spendere in contanti né all’applicazione di qualsivoglia riduzione percentuale;
- Eventuale disponibilità a costituire e riconoscere, in aggiunta al valore nominale del buono spesa, un fondo di solidarietà, sotto forma di donazione, pari ad almeno il 5% del valore del buono stesso;

Ciascun esercente che aderirà alla presente manifestazione di interesse dovrà garantire, una volta inserito nell’elenco comunale e sulla base di specifica richiesta da parte dei competenti uffici del Comune di Torre Le Nocelle, la consegna della spesa in favore dei nuclei familiari destinatari del beneficio dei buoni spesa.

. All'atto dell'acquisto l'avente diritto consegna all'esercente tanti buoni spesa quanto è il valore della merce acquistata e l'esercente emette regolare scontrino fiscale che viene trattenuto da quest'ultimo e allegato al buono spesa. Sul buono spesa deve essere annotato il tipo di documento di riconoscimento esibito dall'avente diritto e il relativo numero, la firma del cliente e il timbro e la firma dell'esercente. Non saranno accettati ai fini del rimborso buoni spesa privi di tali elementi. L'esercente consegna all'ufficio protocollo del Comune, mensilmente, i buoni spesa ricevuti, unitamente alla documentazione di cui al precedente capoverso, necessaria ai fini del rimborso. Il buono spesa è rimborsato all'esercizio commerciale per il valore nominale dello stesso a fronte di presentazione al Comune di fattura elettronica fuori campo IVA ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a) del DPR n. 633/1972, unitamente ad apposito rendiconto, a cui sono allegati i buoni spesa ricevuti dal cliente e gli scontrini in originale, quale documentazione giustificativa.

Il rimborso è effettuato dal Comune previa verifica della regolarità della documentazione presentata, mediante bonifico sul conto corrente che sarà indicato dall'esercente al momento della presentazione del rendiconto e della fattura elettronica nelle modalità di cui alla legge

Il titolo di spesa in questione sarà determinato a cura del Comune di Torre Le Nocelle, con l'importo riconosciuto a ciascun richiedente. Al termine del periodo di ricezione delle manifestazioni di interesse i competenti uffici comunali provvederanno all'immediata analisi delle richieste pervenute ed all'elaborazione dell'elenco che sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AVV.ANTONIO CARDILLO